

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1 - L'Associazione Commercianti di Busto Arsizio (Confcommercio) si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Associazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la stessa **propugna** nel Paese;
- d) la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'eupeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2 - L'Associazione Commercianti di Busto Arsizio si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni dei beni, imprese e persone, in qualunque modo si manifesti;

b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di **vivibilità** dell'ambiente e del territorio in cui si opera;

d) partecipazione attiva degli associati alla vita della Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;

e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;

f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;

g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I

I PRINCIPI

ART.1 - LA DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, col nome di "Associazione Commercianti di Busto Arsizio" una libera associazione tra gli operatori del settore terziario del Comune di Busto Arsizio, dei Comuni della zona e dei Comuni fuori Provincia.

1.2. L'Associazione Commercianti di Busto Arsizio, di seguito denominata Associazione, rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario.

1.3. L'Associazione aderisce all'Unione delle Associazioni Commercianti della provincia di Varese, di seguito denominata Unione, ne accetta lo Statuto e la rappresenta in via esclusiva e diretta nel territorio di competenza.

1.4. L'Associazione non ha fini di lucro, e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali.

1.5. L'Associazione ha sede in Busto Arsizio, e si può organizzare anche in strutture territoriali secondo le deliberazioni dei suoi organi.

1.6. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - LE FINALITA'

2.1. L'Associazione, nell'interesse generale degli associati:

a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati stessi, in armonia con gli indirizzi dell'Unione;

b) favorisce le relazioni fra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; in caso di contrasto di interessi, effettua azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza;

c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori e pone in atto le azioni necessarie alla formazione di aspiranti imprenditori;

d) presta agli associati, avvalendosi di professionisti abilitati dove la Legge lo prevede, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende:

- assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro;

- assistenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria;

- servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori;

e) per il raggiungimento degli scopi sociali, può pubblicare riviste, periodici, volumi a contenuto divulgativo, didattico, sindacale e professionale in materia di commercio, turismo e servizi. Può inoltre depositare e registrare marchi, idee, testi;

f) può assumere, ai fini sociali, partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende, e vi può concorrere con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

- g) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario;
- h) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta o ammessa;
- i) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra gli imprenditori e tra essi e i consumatori;
- l) stabilisce rapporti di reciproca collaborazione con le Associazioni consorelle ed affini, per la migliore utilizzazione del lavoro comune ed un più efficace e rapido conseguimento degli scopi sociali nelle questioni di interesse generale;
- m) **espleta** ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati degli organi statutari sia ad essa direttamente affidato.

RAPPORTI ASSOCIATIVI

ART. 3 - I SOCI

3.1. Possono aderire all'Associazione in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che esercitano, attività di impresa o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attività ausiliaria o sussidiaria nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, quali agenti e rappresentanti, mediatori e simili.

3.2. Le società e le ditte legalmente costituite sono ammesse nella persona fisica del loro titolare o del legale rappresentante.

3.3. Possono anche aderire, in qualità di soci effettivi, organizzazioni autonome dei settori rappresentati, **nonché** gruppi di aziende consorziate.

3.4. Possono altresì associarsi, in qualità di soci aggregati, gli imprenditori anziani del Commercio, del Turismo e dei Servizi non più in attività e altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione.

ART.4 - L'ADESIONE: modalità e condizioni

4.1. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da questi derivanti.

La domanda si ritiene accolta, al momento della presentazione, in via provvisoria.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riserva la facoltà di respingere la domanda, con deliberazione notificata con lettera raccomandata entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda stessa. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

4.2. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso, entro i 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione, ricorso all'arbitro di cui in prosieguo che decide nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione all'interessato.

4.3. La qualifica di socio in via definitiva ed i diritti di voto e di elezione alle cariche associative vengono acquisiti, a tutti gli effetti, trascorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, senza che sia stata notificata eventuale decisione di respingere la domanda stessa.

In caso di ricorso all'arbitrato, il termine di cui sopra è prorogato fino alla notifica della decisione dell'arbitro.

4.4. L'accoglimento della domanda di adesione attribuisce la qualifica di socio dell'Associazione e del sistema **confederale** e comporta l'accettazione degli Statuti delle medesime.

4.5. Nel caso di cessazione dell'attività o di trasferimento dell'azienda il vincolo associativo si scioglie di diritto, fermo restando però l'obbligo del versamento della quota associativa relativa all'anno solare in corso.

4.6. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno di adesione e per l'anno successivo.

4.7. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare a mezzo di lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede dell'Associazione.

4.8. I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione la quota annuale di adesione, da versare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, **nonché** i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e dalle delibere dell'Associazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

4.9. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

4.10. Solo se in regola con i contributi sociali il socio può esercitare i diritti negli Organi di cui ai successivi articoli ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi dell'art. 2, lettera h).

4.11. Chi non fa più parte dell'Associazione decade automaticamente ed immediatamente da eventuali incarichi o cariche sociali e da incarichi o cariche anche elettive ricoperte in nome e su mandato dell'Associazione.

4.12. Le Strutture di cui all'art. 3 commi 3 e 4 del presente Statuto, ai fini di un adeguato coordinamento, consegnano annualmente all'Associazione l'elenco nominativo dei soci, con le relative schede di adesione sottoscritte, e dei loro dirigenti.

ART.5 - IL RECESSO: decadenza ed espulsione

5.1. La qualità di socio si perde:

a) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma

7. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso art.4;

b) per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per morosità trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per il rinnovo della quota associativa;

d) per espulsione, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione ovvero dai competenti Organi dell'Associazione o per grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o per **indegnità**. Il giudizio spetta al Consiglio Direttivo, dopo aver sentito, se del caso, la parte interessata. La decisione dovrà essere motivata e notificata con lettera raccomandata, e avverso la stessa potrà essere presentato

ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all'Arbitro di cui in prosieguo che decide nel termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione all'interessato.

e) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.

5.2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE E DEI COMUNI DELLA ZONA

ART. 6 - L'ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE E DEI COMUNI DELLA ZONA

6.1. I Soci dell'Associazione sono organizzati in sindacati di categoria **raggruppati** gli imprenditori facenti parte dello stesso comparto merceologico - ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell'attività svolta o sotto quello della tutela sindacale.

I soci per i Comuni della zona hanno inoltre quale base l'assemblea comunale.

Ogni categoria o settore omogeneo e ogni Comune della zona è rappresentato da un Fiduciario.

6.2. Tali strutture tutelano gli interessi delle categorie e delle imprese che le costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d'intesa con l'Associazione e con le competenti Associazioni nazionali di categoria.

ART. 7 - IL REGOLAMENTO

7.1. Un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, determina l'organizzazione delle categorie dell'Associazione e dei Comuni della zona, **nonché** le modalità di elezione degli Organi e dei **Fiduciari**.

7.2. Lo stesso regolamento stabilisce le modalità di elezione degli Organi dell'Associazione, per quanto non previsto dal presente Statuto.

7.3. I successivi richiami Statutari al Regolamento fanno riferimento al presente art. 7.

ART.8 - I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

8.1. Le strutture di cui al precedente articolo 6, nello svolgimento di attività presso Enti, Organismi ed Autorità locali, provinciali, regionali, nazionali, e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni ecc., sono tenute ad informare preventivamente l'Associazione e a concordare con essa gli indirizzi da seguire.

8.2. Qualora il Presidente accerti, da parte di tali strutture, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, può nominare un delegato cui affidare il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee e sanare i vizi e le carenze emersi.

8.3. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare un Commissario, quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi. Il Commissario assume tutti i poteri degli organi.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.9 - GLI ORGANI

9.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei **Fiduciari**;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10 - I DOVERI

10.1. Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti all'osservanza delle Norme Statutarie e del Regolamento e devono assolvere con lealtà e **probità** ai propri incarichi, osservando la diligenza da questi richiesta.

ART.11 - LA DURATA: Svolgimento delle cariche

11.1. Gli eletti in organi **collegiali** non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

11.2. I componenti degli organi dell'Associazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili tranne nel caso di cui al successivo comma.

11.3. Il Presidente che ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi non è rieleggibile alla stessa carica per il successivo mandato.

11.4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento permanente di uno o più membri eletti in qualsiasi Organo dell'Associazione, il sostituto ovvero i sostituti manterranno la propria carica sino alla scadenza dei rispettivi organi. Lo stesso principio si applica nei casi di **cooptazione** previsti dall'art. 18 del presente Statuto.

11.5. Le cariche elettive non sono retribuite.

Ai componenti gli organi dell'Associazione verranno rimborsate le spese vive che eventualmente dovessero sostenere nell'espletamento del loro mandato, purchè autorizzate preventivamente dal Presidente.

11.6. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.

11.7. La decadenza di cui ai commi 1 e 6 è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART.12 - L'INCOMPATIBILITA'

12.1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere, nonché di Direttore e Vice Direttore, ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono di norma incompatibili con incarichi di carattere politico-partitico a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Le cariche di Componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti sono tra loro incompatibili.

E' incompatibile la carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere con l'adesione ovvero l'appartenenza ad un'altra associazione del commercio.

E' inoltre incompatibile per l'Associato l'adesione ovvero l'appartenenza a qualsiasi associazione od organizzazione che abbia uno scopo sociale in palese contrasto con quello dell'Associazione.

Eventuali deroghe al presente art. 12 dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

12.2. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Associazione.

ART.13 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI FIDUCIARI: composizione

13.1. L'Assemblea Generale dei Fiduciari è composta dai Fiduciari di categoria e dai Fiduciari dei Comuni della Zona con le modalità previste dal Regolamento.

Nel caso in cui una categoria preveda la nomina di un Presidente lo stesso assumerà ai fini del presente articolo la qualifica di fiduciario.

13.2. Ciascun componente l'Assemblea può delegare la propria rappresentanza ad altro componente. Nessun componente può essere portatore di più di due deleghe.

13.3. Il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti non potranno essere portatori di deleghe.

13.4 Il Direttore, il Vice Direttore, i Responsabili dei servizi, i rappresentanti delle categorie di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente Statuto possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e possono essere invitati, dal Presidente dell'Assemblea, a prendere la parola.

ART.14 - L'ASSEMBLEA: Presidente, Segretario e Scrutatori

14.1. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea, tre Scrutatori ed il Segretario, il quale può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea stessa.

14.2. Quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il Segretario dovrà essere un Notaio.

ART.15 - L'ASSEMBLEA: convocazione e svolgimento

15.1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

15.2. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, ed in seduta straordinaria qualora vi siano i presupposti previsti dallo Statuto. La convocazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita o consegnata a mano almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

15.3 L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

Se all'ordine del giorno vi è approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.

15.4. L'Assemblea viene convocata quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne viene fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei **Fiduciari**. In questo ultimo caso, essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

15.5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o da un terzo dei **Fiduciari**, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza, la convocazione verrà effettuata entro i 15 giorni successivi dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

15.6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata **telegraficamente** o a mezzo fax o tramite raccomandata a mano con preavviso di almeno tre giorni.

ART.16 - L'ASSEMBLEA: validità

16.1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione **allorché** siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei **Fiduciari**. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

16.2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni, salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

16.3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari: dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti.

16.4. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di età.

16.5. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

16.6. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) degli aventi diritto al voto.

ART.17 - L'ASSEMBLEA: competenze

17.1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale della Associazione, vincolanti per tutte le strutture componenti e soci;
- b) elegge, a **scrutinio** segreto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione tra i **Fiduciari** di categoria, e dei Comuni della zona, con le modalità previste dal Regolamento;
- c) elegge, a **scrutinio** segreto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approva entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, **nonché** il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

17.2. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche al presente Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, compresa la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

ART.18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: composizione

18.1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 11 (undici) o più membri con un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea tra i **Fiduciari** di categoria e dei Comuni della zona.

Verranno eletti Consiglieri coloro che avranno **totalizzato** il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

L'assemblea dovrà eleggere un membro del Consiglio Direttivo facente parte della categoria dei **panificatori** che, come associazione, dovrà indicare il proprio rappresentante tra i suoi associati.

Il membro così eletto avrà gli stessi diritti e doveri dei consiglieri eletti secondo le modalità previste dai precedenti capoversi.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare la nomina in aggiunta da uno a tre membri scelti tra gli associati.

In caso di nomina di due o tre membri, almeno uno deve essere dei Comuni della zona.

18.2. I membri nominati entrano a far parte del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Viene chiamato a far parte del Consiglio, con parere consultivo, il rappresentante dei Giovani Imprenditori dell'Associazione Commercianti di Busto Arsizio.

18.3. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento permanente di un membro eletto, subentra come membro del Consiglio il candidato primo dei non eletti nella precedente votazione per tale carica.

18.4. Nel caso di dimissioni di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei Consiglieri eletti, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale dei **Fiduciari** per l'elezione dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

18.5. I Consiglieri eletti o subentrati o nominati in aggiunta dureranno in carica fino alla naturale scadenza dell'Assemblea Generale dei **Fiduciari**.

ART.19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: convocazione e validità

19.1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, di norma almeno sei volte all'anno e, comunque, ogni volta che lo

ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti eletti dalla Assemblea.

19.2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti eletti, il Presidente deve provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà, entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

19.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

19.4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 (otto) giorni tramite raccomandata, raccomandata a mano, per posta elettronica o via telefax. Nel caso di urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di almeno un giorno.

19.5. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

19.6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

19.7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari;

dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti.

19.8. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone o che il Presidente o la maggioranza dei presenti decidano per la votazione segreta.

19.9. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, a titolo consultivo, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

19.10. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore dell'Associazione.

Possono partecipare, su invito del Presidente, il Vice Direttore ed i Responsabili dei Servizi con parere consultivo.

Il Direttore, il Vice Direttore o un Responsabile dei Servizi funge da Segretario ed **estensore** del verbale.

ART.20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: competenze

20.1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

a) provvede all'amministrazione e determina le direttive d'azione dell'Associazione;

b) nomina, tra i propri componenti, il Presidente, due Vice Presidenti e il Tesoriere;

c) determina l'ammontare della quota associativa annuale e di altri eventuali contributi dovuti dai soci e le modalità per la loro riscossione;

d) delibera annualmente la relazione politica e finanziaria e il bilancio consuntivo e il preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'Assemblea;

e) approva il Regolamento di cui all'art. 7 del presente Statuto e ne delibera le modifiche;

f) approva e modifica i regolamenti interni;

g) delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni, sulla determinazione di indirizzi e direttive cui dovranno attenersi i rappresentanti dell'Associazione nelle assemblee delle società partecipate, sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2, lettera f) del presente Statuto, **nonché** su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea Generale.

Le delibere in merito all'acquisto od alienazione di patrimonio immobiliare, dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo;

h) esercita il controllo sulla gestione delle aziende operative facenti capo all'Associazione, ne esamina i bilanci e nomina gli amministratori ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

i) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;

l) delibera, con parere motivato, l'esclusione dei soci;

m) delibera eventuali deroghe all'incompatibilità di cui all'art. 12 dello Statuto;

n) delibera su tutte le questioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle attività che non siano espressamente riservate dallo Statuto ad altri Organi dell'Associazione;

o) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione, che partecipa alle riunioni degli organi collegiali con parere consultivo. Nomina inoltre il Vice Direttore e i Responsabili dei Servizi;

p) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Associazione in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci e non commercianti;

q) il Consiglio Direttivo potrà delegare alcuni compiti propri ai singoli componenti il Consiglio Direttivo, al Direttore, al Vice Direttore, ai Funzionari responsabili di Servizi, a soci dell'Associazione stessa.

ART.21 - IL PRESIDENTE

21.1. Il Presidente viene eletto ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

21.2. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare.

21.3. Il Presidente inoltre:

- a) ha la gestione ordinaria dell'Associazione;
- b) attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- c) convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- e) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto o dal Regolamento ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
- f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- g) propone al Consiglio la nomina del Direttore dell'Associazione;
- h) può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro convalida;
- i) convoca l'Assemblea Generale dei Fiduciari;
- l) designa i soci onorari;
- m) esercita il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- n) decide sulle materie che il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi sociali;
- o) può nominare, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario.

21.4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario o, in caso non fosse nominato, il Vice Presidente più anziano di età ne assume

le funzioni quale Presidente **Interinale** e convoca, entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza, il Consiglio Direttivo che provvede, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto, alla elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Assemblea.

21.5. Il Presidente può delegare alcuni compiti propri ai componenti il Consiglio Direttivo, al Direttore, al Vice Direttore e ai Funzionari responsabili dei Servizi.

21.6. Il Presidente, o altro componente del Consiglio Direttivo all'uopo delegato, qualora partecipi ad Assemblee di società partecipate, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo stesso per la determinazione di indirizzi e direttive ai fini dell'espressione di voto in dette Assemblee.

ART.22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

22.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali anche fra non soci, con le modalità stabilite dal Regolamento.

22.2. In caso di vacanza, subentra il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

22.3. In occasione della prima riunione del Collegio, i membri effettivi provvedono a scegliere tra di loro il Presidente.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

22.4. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei conti, per vacanze successive, si **riducesse** ad un solo componente, l'Assemblea Generale dovrà

essere chiamata alla nomina dei componenti necessari al raggiungimento del numero previsto.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART.23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: funzioni

23.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce al Consiglio Direttivo.

23.2. I componenti effettivi del Collegio su invito del Presidente dell'Associazione possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

23.3. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

23.4. Ogni membro del Collegio dei Revisori dei conti ha facoltà, con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione del Consiglio Direttivo.

Sull'argomento il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Alla riunione dovranno essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali avranno diritto di parola ma non di voto.

23.5. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART.24 - LE CARICHE SOCIALI: eleggibilità

24.1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori

rappresentati; i legali rappresentanti dell'impresa, ovvero muniti di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

ART.25 - IL DIRETTORE

25.1. Il Direttore dell'Associazione è capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. **Coadiuvato** inoltre il Presidente e gli Organi **Collegiali** nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi assumendone le funzioni di Segretario, quando tale compito non sia attribuito ad un Notaio, o ad altro personale dell'Associazione.

25.2. Dirige l'ufficio amministrativo.

25.3. Propone al Consiglio la nomina del Vice Direttore e dei Funzionari Responsabili dei Servizi, e l'assunzione, il licenziamento e le condizioni di impiego del personale, di cui sovrintende alla disciplina.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

AMMINISTRAZIONE

BILANCI

ART.26 - IL PATRIMONIO SOCIALE

26.1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dalla Associazione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo;

c) quote di partecipazione di società di capitale o di Enti di diritto privato o pubblico.

26.2. I proventi dell'Associazione sono formati da:

a) contributi ordinari e straordinari deliberati dagli Organi Statutari dell'Associazione **nonché** dagli Organi dell'Unione, dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi o da altri Organismi cui l'Associazione aderisce;

b) oblazioni volontarie;

c) qualora per spese di gestione, dovute a particolari contingenze, si dovesse presentare un disavanzo del bilancio consuntivo, i soci sono tenuti a coprire il deficit con un contributo straordinario da fissarsi dall'Assemblea dei **Fiduciari** secondo le risultanze contabili del bilancio stesso;

d) proventi vari, **nonché** ogni altra entrata deliberata dagli Organi Statutari.

26.3. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione Commercianti contestualmente non conserva più alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

ART.27 - L'ESERCIZIO FINANZIARIO

27.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART.28

Dei lavori e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale.

ART.29 - SOCI ONORARI

Sono coloro che si sono resi particolarmente **benemeriti** a favore dell'Associazione Commercianti e sono riconosciuti tali su proposta del Presidente. Con delibera approvata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo hanno diritto al riconoscimento con contestuale iscrizione nell'apposito Albo d'Onore dell'Associazione.

ART.30 - ALBO D'ONORE

Viene istituito ufficialmente l'Albo d'Onore nel quale potranno essere iscritti i soci di cui all'art. 29 oltre a tutti coloro che avranno ricoperto la carica di Presidente anche per un solo mandato, e tutte le altre cariche ricoperte nel Consiglio Direttivo per almeno tre mandati anche non consecutivi.

ART. 31

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto dell'Unione, in quanto compatibili, ovvero le vigenti norme di legge.

ART. 32

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione del presente Statuto e del Regolamento, e che comunque abbia ad oggetto diritti disponibili ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero si farà ricorso ad un arbitro, che dovrà essere nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Collegio di Busto Arsizio, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 33

Le disposizioni relative all'ineleggibilità di cui all'art. 11.3 del presente Statuto non sono **retroattive** e valgono dall'elezione successiva alla approvazione del presente Statuto.

ART. 34

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto in beneficenza.

Atto Dott Susanna Farioli Rep. N.7821/3970

Registrato a Busto Arsizio 11 aprile 2006 al n.927 serie 1